



*Procedura per la Gestione e la Comunicazione di Informazioni Rilevanti e
Informazioni Privilegiate*

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione di
GVS S.p.A. in data 14 febbraio 2020**

INDICE

PREMESSA.....	3
1. SOGGETTI OBBLIGATI.....	3
2. INFORMAZIONE RILEVANTE.....	3
3. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	4
4. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE E AL TRATTAMENTO INTERNO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	6
5. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	7
6. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE TRAMITE IL SITO INTERNET.....	9
7. COMUNICAZIONE IN PRESENZA DI <i>RUMORS</i>	9
8. DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI.....	10
9. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI IN OCCASIONE DI ASSEMBLEE E DI INCONTRI CON ANALISTI, INVESTITORI ISTITUZIONALI E COMUNITÀ FINANZIARIA IN GENERE. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA.....	10
10. RITARDO DELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	11
11. SANZIONI.....	13
12. ESTENSIONE.....	13
13. ENTRATA IN VIGORE.....	13

PREMESSA

Il Codice di Autodisciplina, predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance*, raccomanda che gli Emittenti quotati dedichino particolare cura alla gestione e alla divulgazione delle informazioni che li riguardano con particolare riguardo alle Informazioni Privilegiate, al fine di salvaguardare la corretta informazione al mercato.

La presente procedura – adottata dal Consiglio di Amministrazione di GVS S.p.A. (“**GVS**” o la “**Società**”) - ha lo scopo di:

- (a) regolamentare le modalità di monitoraggio e circolazione interna delle Informazioni Rilevanti (come di seguito definite) e delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite); e
- (b) regolamentare le modalità di comunicazione al mercato e al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle Informazioni Privilegiate;
- (c) disciplinare l’istituzione e il mantenimento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti (la “**RIL**”) e del “Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni privilegiate” (il “**Registro Insider**”).

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Gli organi di amministrazione, direzione e controllo, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori della Società e del Gruppo (come di seguito definito) (i “**Soggetti Obbligati**”) sono tenuti al rispetto della presente procedura e a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti (come di seguito definite) e le Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) acquisite nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del paragrafo 4 della presente procedura.

2. INFORMAZIONE RILEVANTE

2.1 È “rilevante” quell’informazione non pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, GVS (pertanto concernente anche società controllate di GVS a condizione che tali informazioni siano rilevanti per GVS) o le azioni ordinarie di GVS, suscettibile di divenire Informazione Privilegiata (come di seguito definita) (l’“**Informazione Rilevante**”). Rientrano nella definizione di Informazioni Rilevanti tutti i tipi di Informazioni Rilevanti individuati dalla Società. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono ritenersi Informazioni Rilevanti (quindi, suscettibili di divenire Informazioni Privilegiate (come di seguito definite)) le informazioni riguardanti i fatti e gli eventi di cui ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3.

2.2 In linea con le previsioni della “*Procedura per la tenuta, la gestione e l’aggiornamento dei Registri delle Persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate*”, la Società individua, iscrive nella RIL e monitora le Informazioni Rilevanti, ossia quei dati, eventi, progetti o circostanze che ritiene, in ragione della loro rilevanza, possano successivamente diventare Informazioni Privilegiate.

2.3 La Società istituisce un comitato composto dall'Amministratore Delegato e dal responsabile dell'ufficio legale societario, eventualmente integrato volta per volta dalle eventuali ulteriori funzioni che il comitato ritiene opportuno coinvolgere in relazione alla natura e ai contenuti dell'informazione, quale strumento di coordinamento del cui supporto si avvale l'Amministratore Delegato nello svolgimento di determinate attività previste nella presente procedura (il "**Comitato**"). Ciascun responsabile di funzioni aziendali del Gruppo (come di seguito definito) ove ritenga che, nel proprio ambito operativo, si sia originata una informazione che possa essere qualificata come Informazione Rilevante, ne dà immediata comunicazione al Comitato di GVS. A tal fine, ciascun dipendente di GVS è tenuto a segnalare al proprio diretto responsabile di funzione le informazioni che potrebbero essere qualificate come Informazioni Rilevanti di cui sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa. Il Comitato di GVS verifica che si sia effettivamente in presenza di una Informazione Rilevante. In caso affermativo, la Società dovrà provvedere a iscrivere l'Informazione Rilevante e le persone in possesso di tali Informazioni Rilevanti nella RIL, aprendo una apposita sezione dedicata alla specifica Informazione Rilevante, secondo quanto previsto dalla "*Procedura per la tenuta, la gestione e l'aggiornamento dei Registri delle Persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate*".

2.4 Il Comitato, con il supporto del Preposto, monitora costantemente l'evoluzione delle Informazioni Rilevanti sulla base delle informazioni ricevute dalle Funzioni competenti ai sensi dei precedenti paragrafi 2.2 e 2.3, al fine di valutare se esse evolvano in Informazioni Privilegiate oppure se perdano la qualità di Informazioni Rilevanti.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3.1 È considerata privilegiata quell'informazione di **carattere preciso**, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più **Strumenti Finanziari**, che, se resa pubblica, potrebbe avere un'**influenza significativa sui prezzi** di tali Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati (l'**"Informazione Privilegiata"**).

- **carattere preciso:** un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso, nel momento in cui l'informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

- **Strumenti Finanziari:** le azioni e gli strumenti finanziari emessi da GVS, i quali siano: (a) ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di

negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione.

- **influenza significativa sui prezzi:** per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi di Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, si deve intendere quell'informazione che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

3.2 Fermo restando il principio di cui sopra, possono ritenersi Informazioni Privilegiate le informazioni:

- connesse alle e contenute nelle situazioni contabili relative al bilancio (di esercizio o consolidato), alle relazioni semestrali o ai dati economico-patrimoniali riferibili a periodi intermedi della Società e/o – ove rilevanti per la Società - di altra società del gruppo da questa controllata (il “Gruppo”),
- coincidenti con o derivate dai dati previsionali (budget, previsioni, piani, anche relativi a singole divisioni),
- relative a vicende riguardanti gli organi di amministrazione, direzione e controllo (quali nomina, revoca e cessazione),
- relative all’attività delle società del Gruppo o a operazioni societarie di carattere straordinario, ove rilevanti per la Società,
- relative a contenziosi significativi;
- relative alle circostanze che possono avere un impatto sulla capacità della Società di far fronte ai propri obblighi (tra cui il rimborso del capitale finanziato e il pagamento degli interessi);
- relative a un significativo miglioramento della situazione finanziaria della Società che riduce il rischio di inadempimento della Società;
- relative a una riduzione significativa della situazione finanziaria della Società che aumenta il rischio di inadempimento della Società;
- relative all’incremento del debito di una controllata rilevante;
- relative ad accordi e transazioni che possano avere un impatto sulla capacità di credito della Società.

3.3 A titolo indicativo e non esaustivo ulteriori circostanze che potrebbero essere qualificate come Informazioni Privilegiate sono:

- variazione del controllo o variazioni rilevanti della struttura organizzativa interna della società;
- partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture in genere;
- acquisto, vendita e dismissione di partecipazioni, aziende e rami di azienda;
- stipula di accordi di collaborazione o di partecipazione con terzi aventi rilevanza strategica;
- contratti di finanziamento attivi ed emissione di prestiti obbligazionari;

- progetti di investimento specifici;
- riassetti e ristrutturazioni societarie anche attraverso operazioni di fusioni/scissioni, operazioni sul capitale;
- qualsiasi tappa intermedia dei processi sopra descritti, qualora abbiano raggiunto una fase in cui l'informazione sia sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

La valutazione in merito all'effettiva idoneità delle ulteriori circostanze sopra indicate a configurarsi quali Informazioni Privilegiate deve essere comunque effettuata in concreto caso per caso, tenuto conto anche della loro rilevanza rispetto agli indicatori economici patrimoniali e finanziari del Gruppo.

4. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE E AL TRATTAMENTO INTERNO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4.1 Il responsabile dell'ufficio legale societario (“**Preposto**”) rende disponibile ai Soggetti Obbligati in un'apposita sezione del sito internet copia della presente procedura e fornisce a tutti i Soggetti Obbligati un'apposita informativa della messa a disposizione della presente procedura sul sito internet. La ricezione di tale informativa da parte dei Soggetti Obbligati comporta l'accettazione della presente Procedura e delle relative previsioni da parte dei Soggetti Obbligati.

4.2 I Soggetti Obbligati sono tenuti a:

- (i) mantenere riservate le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate ed acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e/o funzioni;
- (ii) utilizzare le informazioni ed i documenti configurabili come Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni ed in conformità alle procedure aziendali vigenti;
- (iii) non comunicare a soggetti terzi (salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.3):
 - Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate;
 - informazioni e dati relativi alle situazioni contabili destinate ad essere recepite nel bilancio di esercizio o consolidato, nella relazione semestrale o comunque in rapporti relativi a periodi intermedi di GVS, prima dell'approvazione di tali documenti da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e dell'espletamento della relativa procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5;
 - dati di preconsuntivo o previsionali, ed informazioni relative a circostanze, eventi od operazioni potenzialmente idonee a configurarsi come Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate, prima dell'espletamento della procedura di comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5;
- (iv) gestire le informazioni e i documenti configurabili come Informazioni Rilevanti e

Informazioni Privilegiate in osservanza degli obblighi di riservatezza, con particolare attenzione alla gestione dei supporti sui quali tali informazioni sono rintracciabili, quali dispositivi elettronici, dispositivi USB, comunicazioni elettroniche o cartacee.

(v) fare in modo che qualsiasi supporto cartaceo contenente Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate non sia lasciato incustodito o comunque a disposizione di soggetti non autorizzati a ricevere tali Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate.

(vi) astenersi da e fare in modo che i dipendenti ed i collaboratori della Società e delle società del Gruppo si astengano dal compiere pratiche di intromissione nella *privacy* dei colleghi (c.d. *shoulder surfing*).

(vii) astenersi dal consultare documenti che contengono Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate in luoghi pubblici.

4.3 La comunicazione a soggetti diversi dai Soggetti Obbligati di dati, documenti o informazioni configurabili come Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate, è ammessa esclusivamente a condizione che:

(a) la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d'ufficio nell'esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici soggetti destinatari (ad esempio, attraverso la sottoscrizione di *non disclosure agreement*);

(b) i soggetti destinatari siano tenuti ad obblighi legali o contrattuali di riservatezza in merito alle informazioni ricevute,

fermo restando che qualsiasi comunicazione a tali soggetti potrà avvenire contestualmente alla iscrizione degli stessi all'interno della sezione della RIL relativa alla specifica Informazione Rilevante e/o del Registro Insider relativa alla specifica Informazione Privilegiata.

A titolo indicativo e ferme restando le condizioni di cui sopra, possono essere incluse nei casi di cui al presente paragrafo:

(i) la comunicazione, effettuata in applicazione di obblighi normativi, di dati e situazioni contabili alla società di revisione in funzione dello svolgimento dell'incarico;

(ii) le comunicazioni a:

1) consulenti della Società,

2) agenzie di rating.

5. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

5.1 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.3 che segue, non appena le Informazioni Rilevanti abbiano assunto tutte le caratteristiche per essere considerate Informazioni Privilegiate o qualora le informazioni di cui la Società venga in possesso siano da subito qualificabili come Informazioni Privilegiate, queste ultime devono essere comunicate al pubblico ai sensi di legge, nel rispetto dei principi di tempestività, correttezza, completezza, integrità, riservatezza e parità di accesso alle informazioni.

5.2 Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico mediante strumenti tecnici che consentano di:

- (i) diffondere le Informazioni Privilegiate, senza discriminazioni ad una platea di destinatari il più ampia possibile, gratuitamente e simultaneamente in tutta l'Unione Europea;
- (ii) comunicare le Informazioni Privilegiate ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevolmente affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica che garantiscano il rispetto dei principi di cui al precedente punto 4.1 anche nella fase di trasmissione delle Informazioni Privilegiate.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate indica chiaramente:

- la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
- i dati societari completi di GVS;
- l'identità del soggetto che notifica l'Informazione Privilegiata, con specificazione dei relativi dati anagrafici e della posizione ricoperta in GVS;
- l'oggetto delle Informazioni Privilegiate;
- la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

5.3 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, il giudizio di valutazione in merito alla natura "privilegiata" dell'informazione è svolto caso per caso dal Comitato, nonché, se ritenuto necessario dal Comitato, dalle ulteriori funzioni eventualmente coinvolte in relazione a contenuti e tipologia dell'informazione.

5.4 In merito alle Informazioni Privilegiate riguardanti società controllate da GVS, i legali rappresentanti delle società controllate devono fornire alla Società quanto prima possibile tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

5.5 Il contenuto del comunicato di Informazioni Privilegiate è approvato dall'Amministratore Delegato, che si avvale, a seconda dei casi, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dell'ufficio legale societario, nonché di eventuali ulteriori funzioni in relazione allo specifico contenuto oggetto dell'informazione. Qualora riguardi materie oggetto di deliberazione consiliare, il comunicato è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5.6 Il comunicato è redatto in conformità alle previsioni del regolamento di Borsa Italiana S.p.A. in materia di contenuto minimo e di modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute nonché in conformità con le previsioni regolamentari dei mercati in cui sono quotati gli Strumenti Finanziari (ossia nell'ipotesi in cui la Società abbia strumenti di debito quotati su mercati diversi da quelli organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.). In ogni caso, il comunicato deve contenere elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che le informazioni fornite possono produrre sul prezzo degli Strumenti Finanziari e non deve contenere alcun elemento promozionale delle attività della Società o del Gruppo non inerente all'oggetto della comunicazione né essere redatto nella forma di c.d. *strategic bundling* in modo tale da combinare elementi positivi con altri negativi al fine di mitigare l'impatto della diffusione dell'Informazione Privilegiata.

5.7 L'invio del comunicato è affidato all'ufficio legale societario che ne cura la trasmissione attraverso i sistemi di diffusione e stoccaggio a ciò preposti, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

5.8 Le Informazioni Privilegiate sono comunque tempestivamente diffuse il prima possibile qualora vi sia fondato motivo per ritenere che, nonostante siano state adottate procedure idonee a mantenere la natura riservata delle informazioni, (i) non siano stati rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi ne sia venuto a conoscenza, ovvero (ii) vi siano state carenze o disfunzioni nella relativa comunicazione al pubblico.

6. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE TRAMITE IL SITO INTERNET

6.1 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 4 in merito alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, GVS rende disponibile in apposite sezioni del proprio sito internet, informazioni istituzionali quali i bilanci di esercizio e consolidato, gli eventuali rendiconti intermedi, i comunicati stampa *price sensitive*, la documentazione messa a disposizione di analisti finanziari e investitori istituzionali.

6.2 Al fine di garantire una corretta informazione, l'ufficio legale societario, ciascuno per i dati di propria competenza, è tenuto a:

- riportare le notizie istituzionali secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria, evitando di perseguire finalità non proprie della specifica comunicazione;
- assicurare che i contenuti della versione in lingua straniera, che il contenuto sia aderente alla versione italiana;
- citare la fonte dell'informazione per i dati e le notizie elaborati da terzi;
- indicare se i documenti pubblicati sul sito rappresentano la versione integrale ovvero un estratto o riassunto, indicando nel secondo caso le modalità per reperire i documenti nel formato originale;
- in caso di errori rilevanti e significativi nelle informazioni pubblicate sul sito, diffondere il più presto possibile una comunicazione di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate;
- indicare chiaramente la data di aggiornamento delle informazioni, ove rilevante.

6.3 La Società è tenuta a pubblicare tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico sul proprio sito internet, in una sezione facilmente identificabile e gratuitamente accessibile (senza discriminazione alcuna) a tutti gli utenti, e ad assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito internet indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico. La Società conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

7. COMUNICAZIONE IN PRESENZA DI RUMORS

7.1 Fermo restando che l'Emittente non è tenuta a commentare eventuali *rumors*, nei casi di:

(a) rilevante variazione del prezzo del titolo GVS rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente in presenza di notizie di dominio pubblico (per tali intendendosi notizie pubblicate da organi di informazione di rilievo nazionale ovvero anche su siti internet specializzati e dotati di credibilità per gli operatori di mercati) non diffuse ai sensi di legge secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4 e concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria ovvero gli andamenti degli affari della Società;

(b) presenza, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, di notizie di dominio pubblico, non diffuse ai sensi di legge secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4, e idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del titolo GVS,

l'Amministratore Delegato provvede, coordinandosi con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'ufficio legale societario e la Funzione *Investor Relations* ad una disamina della situazione per verificare la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa. Inoltre la necessità di informare il pubblico deve essere valutata alla luce dell'eventuale utilizzo dell'istituto del ritardo, in quanto *rumors* aventi ad oggetto una Informazione Privilegiata non ancora diffusa rappresentano l'indice della violazione dell'obbligo di riservatezza.

7.2 In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il relativo comunicato, previa approvazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato di GVS, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 5.

8. DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI

8.1 Per informazioni previsionali s'intendono quelle contenenti dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, individuale e consolidata, ovvero agli obiettivi quantitativi della gestione di GVS e del Gruppo GVS (i "**Dati Previsionali**").

8.2 La Società non è obbligata per legge a comunicare Dati Previsionali ma, ove decida di comunicarli a selezionati soggetti al di fuori delle ipotesi di normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione (quali la trasmissione dovuta in adempimento di obblighi contrattuali verso banche e agenzie di rating, accompagnata dall'assunzione da parte di queste ultime di adeguati obblighi di riservatezza), dovrà diffonderli anche al pubblico. In tal caso i Dati Previsionali sono messi a disposizione del pubblico con le modalità previste al precedente paragrafo 6.1 e attraverso il sito internet.

9. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI IN OCCASIONE DI ASSEMBLEE E DI INCONTRI CON ANALISTI, INVESTITORI ISTITUZIONALI E COMUNITÀ FINANZIARIA IN GENERE. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA

9.1 In caso di diffusione in assemblea di Informazioni Privilegiate, queste devono essere diffuse il prima possibile con le modalità previste ai precedenti paragrafi 6.1 e 7.

9.2 I rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono riservati esclusivamente

all'Amministratore Delegato, al CFO e all'Investor Relator.

9.3 Qualora nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario vengano involontariamente comunicate Informazioni Privilegiate, i rappresentanti della Società che abbiano fornito inavvertitamente tale Informazioni Privilegiate sono tenuti a informare immediatamente il Comitato e il Preposto al fine di procedere immediatamente alla comunicazione al pubblico con le modalità previste ai precedenti paragrafi 6.1 e 7.

9.4 I rapporti con gli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere attinenti ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate sono autorizzati dall'Amministratore Delegato e avvengono esclusivamente per il tramite dell'Investor Relator. L'Investor Relator verifica preventivamente, coordinandosi con il Comitato, che le informazioni agli organi di stampa e mezzi di comunicazione in genere siano fornite compatibilmente con la normativa di riferimento in merito alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

10. RITARDO DELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

10.1 Nell'ipotesi in cui la Società:

1) abbia un legittimo interesse a non diffondere una Informazione Privilegiata e

2) tale decisione non sia idonea a fuorviare il mercato,

la diffusione dell'Informazione Privilegiata può essere ritardata, a condizione che la Società assicuri la riservatezza della stessa anche attraverso il rispetto delle norme di comportamento di cui al precedente paragrafo 3.

Al fine di preservare la riservatezza dell'informazione, la Società richiede a ciascun collaboratore o consulente in possesso di Informazioni Privilegiate la sottoscrizione di un accordo di riservatezza in sede di accettazione della presente procedura (Allegato I).

L'Amministratore Delegato, con il supporto dell'ufficio legale societario, è responsabile della valutazione delle circostanze indicate sub (1) e (2) e le sono a tal fine conferiti i poteri per

(i) ritardare la comunicazione,

(ii) individuare le ragioni del ritardo,

(iii) redigere il rapporto da trasmettere alla autorità competente mediante utilizzo del mezzo elettronico indicato dall'autorità competente, che comprenda (a) i dati societari completi della Società, con indicazione della ragione sociale completa; (b) l'identità del soggetto notificante con indicazione di nome, cognome e posizione ricoperta presso la Società; (c) gli estremi di contatto del soggetto notificante, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono professionali; (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione, con indicazione del titolo dell'annuncio divulgativo, del numero di riferimento (ove assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate), la data e l'ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico; (e) la data e l'ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e (f) l'identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico, e

(iv) decidere il momento in cui procedere alla diffusione dell'Informazione Privilegiata, anche avuto riguardo ad eventuali *rumors* di mercato al fine di garantire il rispetto del requisito sub (2).

(a) Interesse legittimo

si presume la sussistenza di un legittimo interesse al ritardo, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui:

- (i) la pendenza di trattative che potrebbero essere pregiudicate dalla comunicazione al pubblico,
- (ii) le decisioni prese o i contratti stipulati da un organo che necessitano dell'approvazione di un altro organo,
- (iii) lo sviluppo di prodotti o invenzioni la cui comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale,
- (iv) la decisione della Società di vendere una partecipazione rilevante in altro emittente
- (v) le condizioni alle quali una autorità ha subordinato l'autorizzazione al compimento di una operazione straordinaria.

(b) Effetto fuorviante

Il ritardo è considerato fuorviante per il pubblico, in via esemplificativa e non esaustiva, nei casi in cui l'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo:

- (i) è significativamente differente da un precedente annuncio pubblico della Società su una questione alla quale l'Informazione Privilegiata si riferisce;
- (ii) ha ad oggetto il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari della Società o del Gruppo qualora tali obiettivi siano stati previamente pubblicamente annunciati;
- (iii) è in contrasto con le aspettative di mercato, qualora tali aspettative siano basate su segnali preventivamente dati dalla Società.

10.2 Ai fini del ritardo dell'Informazione Privilegiata la Società deve utilizzare strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

(i) data e ora:

- (a) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
- (b) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (c) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (ii) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - (a) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (b) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (c) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;

(d) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

(iii) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo nella comunicazione e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

(a) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;

(b) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

10.3 Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, immediatamente dopo che le informazioni siano state comunicate al pubblico notifica tale ritardo all'autorità competente, per il tramite del punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per avvalersi del ritardo e usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente.

11. SANZIONI

12.1 Ferma restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Obbligati.

12.2 La violazione delle norme della presente procedura potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

12. ESTENSIONE

GVS si impegna a far sì che le Società controllate dalla stessa GVS si conformino alle disposizioni della presente Procedura.

13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di deposito presso Borsa Italiana S.p.A. della richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni di GVS sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Allegato I

PRESA VISIONE DELLA PROCEDURA E IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Il sottoscritto.....nella qualità di
..... dichiara :

- (i) di aver ricevuto e preso visione della **“Procedura per la Gestione e la Comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti GVS S.p.A. con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate”** approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta contenute nonché di conformare il comportamento alle regole espresse nella Procedura, riconoscendo le responsabilità connesse alle violazioni di tali regole;
- (iii) di avere compiuta conoscenza degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti di abuso di informazione privilegiata previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ciò premesso, si impegna a trattare tutti i dati e le informazioni acquisite nel corso dell'attività lavorativa come riservate e a non rendere disponibili o comunque non divulgare a terzi e, comunque ad utilizzare esclusivamente per fini connessi all'esercizio della propria attività professionale e previo consenso della Società, in tutto o in parte tali dati e informazioni.

Tale impegno non comprende dati e/o informazioni che siano già di pubblico dominio e/o già diffuse e comunque già accessibili ai terzi.

Tale impegno avrà efficacia per tutta la durata del rapporto con la Società e per i [6/12] mesi successivi all'eventuale conclusione del suddetto rapporto professionale.

Data

Firma
